


Capitolo 2**TABELLA 1 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2016.**

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	450	446	410	40
2013	507	467	476	31
2014	524	493	475	49
2015	665	616	614	51
2016	826	775	777	49


Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2012 al 2016 – Distribuzione per mese.

Capitolo 2

L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali convenzionati sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un incremento in termini numerici di 67 unità dei casi trattati.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2012 al 2016.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2. Da quest'ultima si evince che per la terza volta consecutiva in questi ultimi dieci esercizi si registra la prevalenza dei Comuni – con un incremento numerico di 51 unità, pari a due punti percentuali – anche rispetto all'importante presenza della Regione che ha anch'essa registrato un aumento numerico pari a 9 unità ma una diminuzione percentuale di due punti. Questi due Enti sono poi seguiti dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, in aumento numerico rispetto al 2015 di 64 unità e di 7 punti percentuali, e dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che per converso ha registrato una lieve diminuzione numerica di 1 unità e di un punto percentuale. Le *Unités des Communes valdôtaines* rispetto al 2015 hanno raddoppiato in termini numerici i casi trattati ad esse relativi, passando da 15 a 31 con un aumento di due

Capitolo 2

punti percentuali, mentre gli Enti dipendenti dalla Regione hanno registrato un notevole decremento di sei punti percentuali, passando da 57 a 20 casi trattati nell'anno in esame. Le Amministrazioni ed Enti fuori competenza hanno registrato anch'essi una lieve diminuzione di due punti percentuali. All'originaria suddivisione dei casi sono stati aggiunti i casi relativi ai due Comuni valdostani non ancora convenzionati, meglio specificati nell'allegato n. 17 dal quale risultano rispettivamente un caso di competenza e due fuori competenza ai quali è necessario sommare i casi di competenza relativi alle quattro richieste di riesame del diniego parziale dell'accesso ai documenti amministrativi (Allegato n. 20), per un totale di 7 casi. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità è aumentata in termini numerici di 12 unità ma lievemente diminuita in percentuale rispetto a quella dell'anno precedente.

TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2016.

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	173	21%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	20	2%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	44	5%
4 – Comuni valdostani convenzionati	242	29%
5 – Comuni valdostani non convenzionati	7	1%
6 – <i>Unités des Communes valdôtaines</i> convenzionate	31	4%
7 – Amministrazioni periferiche dello Stato	125	15%
8 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	92	11%
9 – <i>Questioni tra privati</i>	103	12%
Totale	837*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Capitolo 2

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'ordinamento (306 casi), a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, i tributi (52 casi), fra i quali anche quelli locali (18 casi), i contratti di locazione (34 casi), la circolazione stradale (24 casi) e i servizi pubblici (20 casi), nonché quello dell'organizzazione (99 casi), segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (94 casi) seguito da quello dell'assetto del territorio (79 casi) che ricomprende tra l'altro l'edilizia (46 casi), l'urbanistica (20 casi), le opere pubbliche (13 casi) e le espropriazioni (3 casi).

Il settore dell'assistenza sociale ha registrato nel suo complesso un incremento, passando dai 110 casi del 2015 ai 136 dell'esercizio in esame: trattasi di casi principalmente per politiche sociali (69 casi), per emergenza abitativa pubblica (29 casi), nonché per previdenza e assistenza (32 casi). Fanno parte di questo settore anche le materie della cittadinanza (6 casi) e dell'immigrazione (0 casi) che hanno fatto registrare anche quest'anno un decremento.

Un incremento, infine, è emerso nelle istanze complessive rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti all'edilizia (46 casi), all'urbanistica (20 casi), alla circolazione stradale (20 casi), ai tributi locali (18 casi), ai servizi pubblici (18 casi) e alla refezione scolastica (12 casi). Per completezza di esposizione, si evidenzia che in questo esercizio è stato esaminato anche un caso relativo alla normativa sulla trasparenza attinente l'accesso civico.

Capitolo 2

**TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica
Anno 2016.**

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	23	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	2	0,5%
3 – Ambiente	14	2%
4 – Assetto del territorio	79	11%
5 – Attività economiche	17	2%
6 – Edilizia residenziale pubblica	29	4%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	31	4%
8 – Ordinamento	306	42%
9 – Organizzazione	99	13%
10 – Politiche sociali	69	9%
11 – Previdenza e assistenza	32	4%
12 – Sanità	23	3%
13 – Trasparenza	1	0,5%
14 – Trasporti e viabilità	12	2%
15 – Turismo e sport	0	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.		

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22); come già per gli anni 2012, 2014 e 2015 è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento normativo e amministrativo (Allegato 23).

Si è inoltre deciso, come già precisato, di inserire una nuova tabella (Allegato 17) relativa ai Comuni valdostani non convenzionati al 31 dicembre 2016 per dare conto sia dei casi di

Capitolo 2

competenza – ossia riferiti all'accesso ai documenti amministrativi – sia di quelli fuori competenza relativi alle altre materie relative a queste due Amministrazioni locali valdostane.

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie.

I casi e le proposte di miglioramento illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capitolo 2**3. I casi più significativi.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****PRESIDENZA DELLA REGIONE****Caso n. 773 – Concorso pubblico – esclusione – titolo di studio – ammissione con riserva – Presidenza della Regione.**

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha presentato domanda per partecipare a concorso indetto dalla Regione.

Ne è stata esclusa in quanto non ha dichiarato il titolo di studio.

Più precisamente, la cittadina aveva dichiarato il possesso di attestato professionale, ritenendolo assorbente rispetto alla licenza media, titolo richiesto dal bando, che la cittadina possedeva e che non aveva dichiarato.

L'Amministrazione riteneva l'attestato suddetto non assimilabile a titolo di studio di scuola secondaria superiore e escludeva la cittadina.

La cittadina ha quindi richiesto l'intervento del Difensore civico, in quanto l'attestato in argomento, a norma di legge regionale di settore, è ritenuto valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.

Il Difensore civico ha approfondito la questione e ha ritenuto che il dettato normativo fosse dirimente.

Pertanto, ha indirizzato una nota all'Amministrazione, rappresentando l'urgenza della questione, posta l'imminenza delle prove di esame.

L'Amministrazione ha provveduto ad ammettere al concorso la cittadina con riserva.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA**Casi nn. 710 e 711 – Illeciti amministrativi di natura paesistica– natura sanzionatoria della somma ingiunta – condono edilizio – irrilevanza – imprescrittibilità della sanzione – Assessorato Istruzione e Cultura.**

Si è rivolto all'Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Gli è stato notificato parere favorevole, da parte del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, in punto contesto paesaggistico, in ordine ad opere realizzate in un Comune della Valle d'Aosta.

Capitolo 2

Con il medesimo atto, gli è stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004.

Il cittadino richiede al Difensore civico l'esame della sua posizione, con particolare riferimento alla debenza della somma ingiunta.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

In primo luogo, deve essere scrutinata la natura della somma di cui viene richiesto il pagamento.

L'articolo 167, comma 5, decreto legislativo 42/2004 la qualifica espressamente come sanzione, da determinarsi in ragione del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Il decreto ministeriale 26 settembre 1997, indicato nel parere *de quo*, la qualifica, per contro, come indennità risarcitoria.

Il fatto che la somma sia ingiunta per ogni genere di trasgressione, anche di carattere formale, porta a ritenere che la sua natura sia sanzionatoria (così T.A.R. Lombardia-Brescia, 10 marzo 2005, n. 144), anche perché, dal punto di vista risarcitorio, sussiste nell'ordinamento l'azione riparatrice di cui all'articolo 18, legge 349/1986.

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con Sentenza n. 2111 resa in data 8 febbraio 2005, riguardo alla misura disposta dall'articolo 15, legge 1497/1939, norma prodromica rispetto a quella applicata dalla Regione, ha statuito che la medesima ha carattere sanzionatorio e che la condonabilità dell'abuso edilizio, considerato compatibile con gli interessi paesaggistici, non ne impedisce l'applicazione, posto che il provvedimento di clemenza riguarda solo gli abusi edilizi e non quelli paesaggistici.

In secondo luogo, occorre verificare l'avvenuta – o meno – prescrizione della pretesa punitiva.

La Sentenza del Consiglio di Stato appena citata ritiene che il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione sia imprescrittibile. E precisa che tale principio non risulta minimamente scalfito dall'entrata in vigore della legge 689/1981, articoli 12 e 28; tanto, poiché trattasi di illeciti permanenti, destinati a durare fino a quando non vengano ottenute le autorizzazioni o concessioni, momento a partire dal quale soltanto comincerà a decorrere la prescrizione. Si veda anche T.A.R. Veneto, Sentenza n. 59 in data 21 gennaio 2013, che individua nel momento del rilascio della sanatoria il *dies a quo* della prescrizione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 28, legge 689/1981.

Capitolo 2**COMUNI CONVENZIONATI****COMUNE DI QUART**

Casi nn. 530-532 – Tributi locali I.M.U. e T.A.S.I. – area fabbricabile – recupero ad imposizione – edificabilità – pertinenzialità – prevalenza – Comune di Quart.

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Con apposita nota, il Comune di Quart le inviava il prospetto relativo ai pagamenti afferenti ad I.M.U. e T.A.S.I., relativamente all'anno 2016.

In particolare, veniva sottoposta ad imposizione un'area fabbricabile.

La cittadina riteneva che il cespite in argomento dovesse essere considerato una pertinenza dell'abitazione, regolarmente accatastata.

Il Difensore civico, anche alla luce della documentazione esibita dalla cittadina, osservava quanto segue.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Sentenza n. 19638 in data 11 settembre 2009, ha precisato che la pertinenzialità, secondo i requisiti stabiliti dall'articolo 817 del Codice civile, prevale sull'edificabilità.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di legittimità, trattavasi di un terreno, autonomamente accatastato, di mq. 1605, ben più esteso in superficie rispetto a quello in argomento.

Nel caso di specie, il regolamento comunale prevedeva parametri specifici e alquanto stringenti, apparendo pertanto non rispettoso del disposto dalla Corte di Cassazione, evidentemente coerente con un principio di carattere generale.

Tuttavia, il Comune, che il Difensore civico aveva interpellato, aveva esposto con dovizia di particolari il caso di specie, che non rispettava i criteri indicati dalla Corte di Cassazione.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Casi nn. 206 e 290 – Cartelle di pagamento – istanze di sgravio in autotutela – parziale accoglimento – Agenzia delle Entrate / Equitalia Nord SpA. / I.N.P.S.

Si sono rivolti a questo Ufficio alcuni cittadini, per rappresentare quanto segue.

A seguito di processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, sono loro state notificate svariate cartelle di pagamento, relative ad I.V.A., I.R.A.P. e II.DD.

Capitolo 2

Riferiscono di essersi affidati, ai fini dell'adempimento degli obblighi di natura fiscale, ad una professionista alla quale, a seguito di denuncia-querela, è stata applicata la pena ex articolo 444 segg. c.p.p. dal Tribunale Ordinario di Aosta.

Conseguentemente, i cittadini hanno presentato istanze di autotutela all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Aosta, nonché all'I.N.P.S., sede di Aosta, ritenendosi estranei alla condotta tenuta dalla professionista.

Le istanze indirizzate all'Agenzia delle Entrate sono state denegate.

Il motivo della reiezione è stato rinvenuto nella mancata documentazione del trasferimento alla professionista dell'importo necessario al pagamento dell'imposta dovuta, condizione sancita dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2813 in data 6 febbraio 2013.

Il Difensore civico ha rappresentato all'Agenzia delle Entrate che la sanzione amministrativa presuppone la presenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, risultando inconferente ove il comportamento del contribuente ne sia scevro: i cittadini, nel caso di specie, si sono affidati ad una professionista e, accortisi della sua condotta, l'hanno denunciata-querelata.

La stessa Sentenza richiamata della Corte di Legittimità è in linea con tale assunto, nel delineare le condizioni esimenti dalla debenza delle sanzioni, condizioni che appaiono concretarsi, almeno parzialmente, nel caso in esame.

L'Agenzia delle Entrate e l'I.N.P.S. hanno provveduto ad uno sgravio – parziale la prima e totale il secondo – degli importi contestati.

Casi nn. 410-418 – Contratti di locazione – Protocollo d'intesa nazionale – Accordo territoriale – criteri – coerenza – I.N.A.I.L.

Si è rivolto a questo Ufficio un gruppo di cittadini, per rappresentare quanto segue.

Inquilini dell'I.N.A.I.L. da alcuni anni, si vedono applicare la tariffa prevista dall'Accordo territoriale per il Comune di Aosta, per la zona 1, sub fascia 1°.

L'Accordo integrativo territoriale richiama espressamente, ai fini della determinazione del canone dovuto, il paragrafo 2, terzo capoverso, del Protocollo d'intesa nazionale sottoscritto in data 24 febbraio 2000.

L'Accordo integrativo, però, si discosta dall'ossequio al Protocollo nazionale, prevedendo un'oscillazione tra euro 4.90 e euro 6.30 al metro quadro.

Il Protocollo nazionale, infatti, stabilisce l'oscillazione, propria degli Enti Previdenziali, per ciascuna delle zone omogenee, tra il valore inferiore uguale a quello più basso della sub fascia

Capitolo 2

minima e il valore massimo uguale a quello medio della sub fascia media. Nel caso di specie, tra il valore minimo della sub fascia 3° e il valore medio della sub fascia 2°, a dire tra euro 3.00 e euro 4.50.

Il Difensore civico interviene presso l'Ente per richiedere chiarimenti.

L'Ente conferma la sua posizione, precisando che gli inquilini hanno sottoscritto contratti di locazione individuali.

Esaminata la questione, il Difensore civico ritiene, in effetti, che l'Accordo territoriale per il Comune di Aosta non sia rispettoso delle disposizioni contenute nel Protocollo nazionale.

L'Accordo integrativo, infatti, si discosta dall'ossequio al Protocollo nazionale, prevedendo un'oscillazione tra euro 4.90 e euro 6.30 al metro quadro.

Il Protocollo nazionale, invece, stabilisce l'oscillazione, propria degli Enti Previdenziali, per ciascuna delle zone omogenee, tra il valore inferiore uguale a quello più basso della sub fascia minima e il valore massimo uguale a quello medio della sub fascia media. Nel caso di specie, tra il valore minimo della sub fascia 3° e il valore medio della sub fascia 2°, a dire tra euro 3.00 e euro 4.50.

Per quanto riguarda la sottoscrizione dei contratti individuali di locazione, il Difensore civico ritiene che la clausola relativa alla determinazione del canone non sia efficace in quanto contraria a norma imperativa.

**RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO
DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI CHARVENSOD

Caso n. 498 – Diritto di accesso – documentazione tecnica concernente servizio pubblico – interesse diretto, concreto e attuale – sussiste – diniego – illegittimità – Comune di Charvensod.

Una cittadina si è rivolta al Difensore civico, rappresentando quanto segue.

Risiede in una Frazione del Comune di Charvensod.

Ha più volte segnalato criticità riguardo ai lampioni a suo tempo installati dal Comune a servizio della Frazione, rimasti spenti da alcuni anni, con il conseguente disagio per la cittadina

Capitolo 2

e recentemente parzialmente riattivati. Criticità rilevanti soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza; la cittadina rammostra di essere stata, alcuni mesi fa, vittima di un furto aggravato presso la propria abitazione.

Visto il perdurare delle predette criticità, solo parzialmente affrontate, la cittadina, con apposita nota, richiedeva l'accesso alla documentazione afferente i lampioni siti nella Frazione, con particolare riferimento alla deliberazione afferente all'approvazione del progetto e ai relativi costi di installazione e manutenzione.

Il Comune non riscontrava la nota suddetta, di talché maturava il silenzio-rifiuto, per lo spirare del termine di trenta giorni.

Con apposita istanza, la cittadina richiedeva il riesame del silenzio-diniego.

Il Difensore civico osservava quanto segue.

Non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione dei documenti, come prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 40, legge regionale 19/2007, trattandosi di elementi che concernono precipuamente il servizio di illuminazione pubblica dedicato alla Frazione in cui la cittadina risiede e che presenta le criticità evidenziate in narrativa.

L'articolo 42, comma 1, legge regionale 19/2007 contiene poi l'elencazione di documenti, in seguito meglio declinati con regolamento regionale, sottratti all'accesso, tra cui non figurano quelli esposti all'odierno scrutinio.

Il successivo comma 2 prevede che *“L'accesso ai documenti amministrativi di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati”*.

Il diritto di accesso, quindi, prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa di propri interessi diretti; si ponga attenzione all'avverbio “comunque”, che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

Nel caso di specie, la conoscenza di documentazione concernente l'installazione e la manutenzione dei lampioni a servizio della Frazione in cui la cittadina risiede non può che risultare necessaria per la cura di interesse diretto.

Il successivo comma 3 dell'articolo 42, legge regionale 19/2007, riprendendo lo spirito e la forma degli articoli 59 e 60, decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, detta alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabilisce il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di

Capitolo 2

accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso che ci occupa, non siamo in presenza di dati di tal fatta.

Si ritiene, pertanto, illegittimo il diniego all'ostensione dei documenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 241/1990.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI****Proposta di miglioramento normativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Seguito.**

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini *Eurotax* – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore

Capitolo 2

dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Ad inizio luglio, trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Ente competente, il nuovo Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura. A dicembre 2012 è pervenuta per conoscenza una nota della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, indirizzata al Presidente della Regione e al competente Assessore, nella quale la Struttura regionale precisava che *“al fine di uniformare il comportamento dell'Amministrazione regionale nell'erogazione di sovvenzioni economiche nell'ottica degli interventi di rimodulazione del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, si ritiene opportuno diminuire la concessione di indennizzi in seguito a collisioni con animali selvatici di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto concesso, passando dal 75% al 65% del danno rilevato, modificando a tal fine la D.G.R. 1564/2001”*.

Nel contempo, la Struttura competente, significando *“che da diverso tempo i proprietari di veicoli incidentati in seguito a collisione con animali selvatici hanno evidenziato, anche per il tramite del Difensore civico, la necessità di adeguare l'importo degli indennizzi all'attuale costo della vita”* sottoponeva agli organi politici citati ulteriori modifiche ai criteri di concessione degli indennizzi in questione.

Capitolo 2

Questo Ufficio ha quindi ribadito di restare in attesa degli sviluppi concreti della questione *in fieri*.

Trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, il Difensore civico ha chiesto un aggiornamento alla Struttura competente, richiesta evasa ad inizio 2014 quando l'Assessorato competente ha comunicato che è in corso di approfondimento la nuova definizione dei criteri di erogazione degli indennizzi, anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ascrive il risarcimento del danno non all'articolo 2052 del Codice civile ma alla disciplina generale di cui all'articolo 2043 del Codice civile.

Ad inizio ottobre, il Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura, richiesta che è rimasta inevasa.

A metà aprile 2015, dopo nuova richiesta aggiornamenti, l'Assessorato competente ha comunicato che *“gli uffici della Struttura Flora, Fauna, Caccia e Pesca hanno provveduto ad elaborare una versione aggiornata della D.G.R. 1564/2001, che ... è al vaglio degli uffici legislativi regionali, al fine di rendere più attuale e confacente la risposta dell'amministrazione regionale in questo settore”*.

L'obiettivo che l'Ente pubblico si propone *“è duplice: da un lato, riconoscere cifre d'indennizzo più vicine ai valori dei veicoli danneggiati (ricomprendendo anche gli automezzi di oltre dieci anni di vita non più ricompresi nei listini Eurotax); dall'altro, circoscrivere meglio le fattispecie di collisioni indennizzabili, escludendo quelle causate da atteggiamenti colposi dei conducenti, quelle in cui non sia possibile recuperare l'animale investito o evincere con certezza un nesso causale dell'evento e quelle avvenute in tratti stradali sottesi da idonea cartellonistica di avviso pericolo attraversamento selvatici”*.

Il Difensore civico ha chiesto anche in questa occasione di essere notiziato in ordine agli sviluppi della questione.

Non avendo tuttavia ricevuto ulteriori comunicazioni in merito, ad inizio dicembre il Difensore civico ha sollecitato un cortese riscontro, rimasto a fine esercizio inevaso.

Il 31 maggio 2016, il Dirigente della Struttura Flora, Fauna, Caccia e Pesca dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali ha notiziato il Difensore civico in ordine all'inoltro alla Struttura regionale competente, per l'esame e l'eventuale predisposizione di osservazioni, della bozza contenente la proposta di nuovi criteri e modalità di concessione degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici, ai fini dell'adeguamento di detti indennizzi alla situazione economica e sociale attuale.

Capitolo 2**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO****Proposta di miglioramento amministrativo in materia di concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico “*Bon de chauffage*” – Assessorato Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro.**

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Alla cittadina non viene riconosciuto il contributo denominato “*Bon de chauffage*” per l’anno 2015.

Informalmente si apprende che costituirebbe condizione ostativa la mancata produzione della liberatoria da parte della badante, che assisteva la cittadina.

Tuttavia, la badante risiedeva presso la cittadina non in quanto contitolare dell’alloggio, ma in quanto lavoratrice dipendente, il cui rapporto di lavoro, per altro, era stato rescisso nel corso dell’anno.

La cittadina non comprende, per i motivi suesposti, la richiesta di liberatoria da parte di una propria (ex) dipendente.

Il Difensore civico interviene presso l’Ente, per richiedere di valutare la possibilità di una modifica normativa, a titolo di miglioramento amministrativo, volta ad evitare situazioni sfavorevoli per i cittadini, che confidano, spesso in condizioni di difficoltà, nel concorso alle spese di riscaldamento.

In concreto, il Difensore civico propone di incardinare la titolarità della domanda del “*Bon de chauffage*” esclusivamente in capo al proprietario o al locatario o comodatario, così eliminando alla radice altri soggetti, quali la badante, che occupa l’abitazione in virtù di altro titolo, cioè un contratto di lavoro dipendente. In caso di più intestatari in ordine al diritto di proprietà o al rapporto di locazione o comodato, potrebbe essere richiesta la liberatoria.

Con apposita nota, l’Ente comunica che la deliberazione della Giunta regionale n. 891 in data 8 luglio 2016 ha modificato la disciplina, prevedendo che “*per ciascuna abitazione è riconosciuto soltanto un contributo annuale; in presenza di coabitazione di più nuclei familiari, il contributo è concesso al nucleo familiare titolare di diritto di proprietà, di locazione o di comodato*”.

È stata pertanto accolta la proposta di miglioramento amministrativo.

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di riscossione di ticket per prestazioni sanitarie – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.**